




COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE LAURIA GIUSEPPE (LAURIA) IN MERITO A: "REVOCA DEL TITOLO DI CAVALIERE DI GRAN CROCE DECORATO DI GRAN CORDONE DELL' "ORDINE DEL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA" AL MARESCIALLO JOSIP BROZ, DETTO TITO" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

la legge del 3 marzo 1951, n. 178, che istituisce l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina il conferimento e l'uso delle onorificenze;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 sulle "Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178", che concerne l'istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, ed in particolare l'art. 10 che prevede il procedimento di revoca delle suddette onorificenze;

VISTA

la legge 30 marzo 2004, n. 92, che ha istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati;

PRESO ATTO

che il 1° maggio 1945, la IV armata di Tito entrò a Trieste, e a Gorizia creando un clima di intimidazione e di violenza politico-ideologica e che durante i mesi di occupazione del territorio nazionale furono perpetrate macroscopiche violazioni dei diritti umani in particolare a danno delle comunità italiane residenti in Venezia Giulia, Istria, Fiume e Dalmazia e che tali violazioni continuarono anche dopo la firma ed entrata in vigore del trattato di pace;

PRESO ATTO

che dal 1945 al 1953 Tito assunse gli incarichi di Primo ministro nonché di ministro degli Affari esteri della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia e che il 13 gennaio 1953 divenne Presidente della Repubblica popolare federativa socialista di Jugoslavia;

TENUTO CONTO

che gli storici considerano determinante la responsabilità politica di Tito per tutto il periodo delle esecuzioni di civili e militari italiani mediante l'"infoibamento" e di tutto quello che ne conseguì come l'esodo e che tali atrocità indimenticabili si verificarono anche dopo la fine della guerra;

CONSIDERATO

che circa 10.000 italiani nel periodo compreso il 1943 ed il 1953, e quindi anche a guerra ampiamente finita, sono stati uccisi per "infoibamento" e che di questi circa 4.000 furono civili innocenti, molti dei quali donne e bambini;

TENUTO CONTO

che il fenomeno dell'"infoibamento" non fu purtroppo l'unico a consumarsi nelle terre della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia in quanto il regime del maresciallo Tito deportò migliaia di italiani nei campi di concentramento come Borovnica, Goli Otok e Sveti Grgur le cui immagini si confondono con quelle dell'Olocausto;

CONSIDERATO

che, a seguito di tutto questo, circa 350.000 italiani dovettero abbandonare le proprie terre per non subire ulteriori vessazioni da parte del maresciallo Tito;

VISTO

che i suddetti crimini rientravano in un'ottica di pulizia etnica nei confronti delle popolazioni italiane della Venezia-Giulia;

RILEVATO

che nel caso delle foibe le stragi non furono nemmeno indirettamente collegate a fatti di guerra, e che, pertanto, il ricordo di queste vittime consente di abbandonare la logica della distinzione tra buoni e cattivi, dal momento che la morte di innocenti sfugge ad ogni tentativo di discriminazione;

RICORDATO

che con la sopra citata legge 92/2004 è stato istituito il "Giorno del Ricordo" col "fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

RICORDATO

che il dittatore jugoslavo Josip Broz, detto Tito, nonostante tali crimini inenarrabili, è stato insignito nel 1969 dall'allora presidente Giuseppe Saragat come Cavaliere di Gran Croce decorato di gran cordone dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e che tale titolo onorifico risulta essere il più alto della Repubblica Italiana;

TENUTO CONTO

che il conferimento di tale onorificenza è da valutarsi nel contesto dell'epoca in cui l'indagine storica non aveva ancora portato alla luce, in tutta la loro indiscutibile atrocità, i crimini di cui si è macchiato il maresciallo Tito e che tale oblio è perdurato quanto meno fino al 2004 data in cui è stata approvata la legge n. 92 che istituisce il "Giorno del Ricordo" e che quindi tale conferimento deve essere valutato come un errore, figlio del silenzio culturale e storico del tempo sulle tragedie che hanno coinvolto il confine orientale;

CONSIDERATO

che nel 2019, tuttavia, a tale errore è possibile porre rimedio revocando tale onorificenza che, ancora oggi, rappresenta l'ennesimo schiaffo morale a chi ha dovuto subire tali atrocità e decenni di silenzio su quei tragici crimini;

CONSIDERATO

inoltre che la permanenza della figura di Josip Broz, detto Tito, tra le figure meritevoli di onorificenza della Repubblica italiana contrasta apertamente con le finalità della succitata legge n. 92/2004 e che, per quanto esposto finora, il maresciallo Tito non può essere considerato meritevole della più alta onorificenza che la Repubblica Italiana assegna;

PRESO ATTO

che in questi anni la piaga negazionista e revisionista su quanto accadde tra il 1943 ed il 1953 nei territori della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia sta dilagando con produzione di video, articoli, scritti e immagini che tendono a mettere in discussione numeri e fatti relativi al dramma delle foibe e dell'esodo;

RITENUTO

che, al di là dei crimini del maresciallo Tito che lo rendono indegno di essere insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce decorato di gran cordone dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana", è opportuno dare un importante segnale a chi ancora oggi tende a negare o rivedere ciò che subì il popolo giuliano, istriano, fiumano e dalmato dai partigiani jugoslavi tra il 1943 ed il 1953;

ACCERTATO

che la revoca delle onorificenze concesse dalla Repubblica italiana presuppongono che l'interessato sia ancora in vita così come si desume implicitamente dall'art. 10 comma 2 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458 laddove dispone che "il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca" prescrivendo un "termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese";

TUTTO CIO' PREMESSO

esprime profondo sdegno per la permanenza di Josip Broz, detto Tito, tra coloro che sono stati nominati Cavaliere di Gran Croce decorato di gran cordone dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana";

IMPEGNA IL SINDACO

- ad attivarsi nei confronti della Presidenza del Consiglio e della Presidenza della Repubblica Italiana, nonché presso ogni altro organo competente che riterrà opportuno interpellare;
- per chiedere, a nome della città che rappresenta, che la legge 3 marzo 1951, n. 178 e ss.mm.ii che disciplina la concessione e la revoca delle onorificenze venga modificata così da permettere la revoca dei titoli di merito della Repubblica italiana anche a persone già decedute;
- affinché chieda la revoca dell'onorificenza dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" conferita a Josip Broz, detto Tito, poiché si è reso indegno di tale titolo per tutti i crimini perpetrati contro le popolazioni italiane della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

